

Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024 – Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

ONERI INTRODOTTI

I gruppi multinazionali o nazionali che intendono avvalersi dei regimi transitori semplificati disciplinati nel decreto 20 maggio 2024 esercitano un'opzione nella comunicazione rilevante di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 209/2023.

Riferimento normativo interno: **articoli 6 e 15 del D.M. 20 maggio 2024.**

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: **Onere disciplinato negli articoli 6 e 15 del D.M. 20 maggio 2024, emanato ai sensi dell'art. 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 in conformità alle regole OCSE e alla direttiva Ue 2022/2523 del 15 dicembre 2022.**

A seguito di apposita opzione, l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in un esercizio in relazione ad un determinato Paese si assume pari a zero se sono rispettate le condizioni previste nel decreto 20 maggio 2024. L'opzione, esercitata nella comunicazione rilevante di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 209/2023, ha efficacia per un esercizio e può essere rinnovata nel periodo di validità del regime transitorio semplificato prescelto. Le modalità, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della suddetta comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.